

Repertorio numero 5721

Raccolta numero 1366

**VERBALE DI ASSEMBLEA
DELLA "ZUCCHERO AMARO
SOCIETÀ COOPERATIVA A RESPONSABILITÀ LIMITATA"
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaquattro, il giorno sedici del mese di dicembre alle ore ventuno In Chiavari, presso il Centro Sociale San Giovanni via Vecchie Mura civico uno.

Dinanzi a me, **Dottor Federico CATTANEI**, Notaio alla Residenza di Genova, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Genova e Chiavari, senza l'assistenza dei testimoni per espressa rinuncia fattavi dalla parte e con il mio consenso, è comparso il Signor:

- **SOLARI Claudio**, libero professionista, nato a Chiavari (Ge) il sette luglio millenovecentocinquantatré, domiciliato per la carica in Chiavari via Entella 205.

Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, cittadino italiano, agendo nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della

"ZUCCHERO AMARO - Società Cooperativa a responsabilità limitata", con sede in Chiavari, Via Entella 59, capitale sociale variabile (oggi Euro 46.561,35) iscritta presso il Registro delle Imprese di Genova con il numero 01159400991 di codice fiscale ed al R.E.A. 390342, avente durata prevista fino al 31 dicembre 2050, mi richiede di assistere, redigendone in forma pubblica il verbale delle relative deliberazioni, all'assemblea straordinaria dei soci di detta società, qui convocata, in questo giorno ed ora, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

- parte ordinaria

- *conferma delle nomine dei consiglieri cooptati nel corso del 2004*

- parte straordinaria

- *adeguamento dello statuto sociale alle norme in materia di cooperative sociali e approvazione nuovo testo dello statuto in conformità alla riforma del diritto societario*

- *varie ed eventuali*

Al che, aderendo, io Notaio dò atto di quanto segue:

- assume la presidenza dell'assemblea, per unanime designazione dei presenti e ai sensi di Statuto, il Signor Claudio Solari, il quale constata e dà atto:

a) che l'assemblea è stata ritualmente convocata, a mezzo lettera inviata o consegnata a mano a norma di statuto 15 giorni prima della data di convocazione

b) che sono presenti, in proprio o per delega, i soci il cui elenco è dettagliatamente riportato nella "**Nota Presenze**" di seguito allegata al presente atto sotto la lettera "**A**", previa lettura datane da me Notaio al comparente, in assemblea;

sono dunque presenti numero trentasette soci aventi diritto al voto su di un totale di 49 (quarantanove) soci iscritti nel relativo libro da almeno novanta giorni;

c) che per il Consiglio di Amministrazione sono presenti: il comparente, presidente, e i Consiglieri Biagio Ramezzano, Andrea Muzio, Alessandra Governa, Marina Garibotti, Pietro Benvenuto, Ester De Novi e Alessandro

Bacigalupo; assente giustificata Federica Governa.

d) che la società non ha Collegio Sindacale

e) che tutti i presenti si dichiarano informati in merito all'ordine del giorno;

f) che pertanto la presente assemblea è validamente costituita ed idonea a deliberare sui punti all'ordine del giorno di cui inizia la trattazione.

- parte ordinaria

conferma delle nomine dei consiglieri cooptati nel corso del 2004

Il Presidente ricorda ai presenti che, nel corso del 2004, a seguito delle dimissioni dei signori Romagnoli Felice e Caveri Mauro i consiglieri dimissionari sono stati sostituiti dai signori Alessandro Bacigalupo nato a Chiavari il 20 giugno 1970 e Federica Governa nata a Chiavari il 9 settembre 1973.

Conseguentemente, il Presidente invita l'assemblea a deliberare la conferma di detti nuovi consiglieri nella attuale carica, fino alla scadenza dell'attuale Consiglio prevista – in base alla vigente normativa statutaria – per il 10 ottobre 2006.

Si apre la discussione.

Il socio Romagnoli Felice si dichiara favorevole alla nomina ed augura buon lavoro ai nuovi consiglieri.

Richiama l'attenzione del nuovo Consiglio sulla questione dell'organizzazione del lavoro in cooperativa, anche in relazione con le novità dello statuto di cui infra che prevede l'inserimento di soci volontari.

Auspica che il Consiglio renda prossimamente note ai soci, eventualmente con un documento, le proprie linee di indirizzo sui seguenti punti (vedasi art. 5.5 dello statuto di cui infra ove si prevede, nella bozza, "Le modalità di impiego di personale volontario sono definite dall'Organo Amministrativo).

- impostazione del lavoro dei volontari: incarichi previsti, quali obiettivi del loro impiego ed in che tempi, quale percorso seguire per il raggiungimento di detti obiettivi

- politiche per favorire l'impiego dei lavoratori retribuiti (in linea con gli scopi sociali), dopo la diminuzione verificatasi nel 2004

- spazi istituzionali di dialogo e confronto tra volontari, lavoratori e CdA: promozione di incontri tra collaboratori di diverse aree operative, col CdA e tra loro; organizzazione di eventi info-formativi rivolti ai collaboratori; eventuale assegnazione di incarichi operativi ai singoli consiglieri e loro spazi di autonomia decisionale.

Al termine della discussione l'assemblea delibera all'unanimità di confermare nella carica di consiglieri di amministrazione fino alla scadenza dell'attuale consiglio i sopra generalizzati signori Alessandro Bacigalupo e Federica Governa

- parte straordinaria

adeguamento dello statuto sociale alle norme in materia di cooperative sociali e approvazione nuovo testo dello statuto in conformita' alla riforma del diritto societario

Il Presidente, presa la parola, con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno, evidenzia come la normativa societaria vigente impone alle società cooperative entro il 31 dicembre 2004 una attenta revisione dei propri statuti sociali per adeguarli – in considerazione delle concrete finalità perseguite – agli schemi normativi previsti dalla stessa legge.

In particolare, il presidente ricorda che numerose società cooperative

operanti nel campo di attività della società hanno da tempo formalizzato, nei loro statuti, l'assoggettamento alla disciplina delle Cooperative Sociali, previste dalla legge 8 gennaio 1991 numero 381, essendo la stessa pienamente coerente con gli scopi perseguiti dalla società stessa.. A tal fine il presidente ricorda infatti che è ormai ampiamente riconosciuto che le iniziative di sostegno e diffusione del commercio equo e solidale sono forme particolari di attività solidaristica sociale.

Parimenti, stante l'attuale consistenza patrimoniale della società, appare consigliabile optare per l'adozione delle norme di organizzazione previste per le società a responsabilità limitata, valendosi dell'opzione consentita dall'art. 2519 ultimo comma cod. civ.

A tal fine il Presidente, a nome del Consiglio di Amministrazione, evidenzia che la Società ha un attivo dello stato patrimoniale nel bilancio al 31.12.2003 presentava un attivo dello stato patrimoniale pari a euro 205.087 e che tale importo, anche alla data odierna, è ampiamente al di sotto del secondo limite oltrepassato il quale la società dovrebbe adottare il modello organizzativo della società per azioni

La scelta della disciplina della società a responsabilità limitata, prosegue il Presidente, consentirebbe un rapporto più immediato fra società e soci, anche sotto il profilo dei controlli diretti e, nel contempo, permetterebbe minori costi di struttura.

Ai fini di quanto sopra il Presidente espone un nuovo testo di statuto sociale, modellato il più possibile secondo l'attuale articolazione, nel quale sono riportate le norme di funzionamento della società – in linea con il dettato normativo risultante dalla riforma del diritto societario – e, in particolare, sono stati innovati gli soci sociali – in coerenza e continuità con quelli in essere ma con un più incisivo riferimento alle attività proprie delle cooperative sociali, alla cui categoria (con conseguente iscrizione al relativo Albo) la società verrebbe ad appartenere – e meglio definite le modalità di ammissione, recesso ed esclusione dei soci, prevista la possibilità di un organo amministrativo monocratico, definiti compiti e ruoli del collegio sindacale e dell'eventuale revisore, riscritta interamente la clausola arbitrale.

Dello statuto di cui sopra, composto di numero quarantadue articoli, viene da me Notaio data integrale lettura in assemblea.

Si apre la discussione sui singoli articoli dello statuto, recependo i suggerimenti dei soci intervenuti e le relative modifiche di cui viene data lettura da me Notaio.

Al termine della discussione, il Presidente propone di mettere in votazione la completa approvazione del testo di statuto sociale in uno con le modifiche apportate .

Accolta la proposta, l'assemblea delibera all'unanimità di approvare il nuovo testo di statuto sociale, destinato per il futuro a regolamentare il funzionamento della società nella particolare tipologia della Cooperativa Sociale ai sensi della legge 381 del 1991, composto di 42 articoli e allegato sotto la lettera "B" a formare parte integrante e sostanziale dell'atto costitutivo della società, previa lettura come sopra fattane da me Notaio in assemblea.

Varie ed eventuali

A questo punto il Presidente, tenuto conto del fatto che il nuovo disposto dell'articolo 2.1 dello Statuto Sociale diverrà pienamente operativo ad

avvenuta iscrizione della presente delibera nel registro delle imprese, invita l'assemblea a deliberare in merito all'indirizzo della sede sociale ai fini della pubblicità nel Registro delle Imprese stesso, considerando che da tempo la società ha trasferito la propria operatività nei nuovi uffici di via Entella 205 in Chiavari.

L'assemblea unanime approva di discutere tale argomento ad integrazione dell'ordine del giorno che prevede un punto "varie ed eventuali" essendo opportuno ratificare l'effettivo trasferimento degli uffici sociali in Chiavari via Entella 205.

L'assemblea pertanto delibera all'unanimità di trasferire la sede legale da Chiavari via Entella 59 a Chiavari via Entella 205, anche in via di ratifica.

Stante quanto sopra deliberato, l'assemblea dà atto che:

- l'indirizzo della sede legale è in Chiavari, Via Entella 205
- non viene nominato il Collegio Sindacale ai sensi dell'art.2543 co.1° cod. civ.

- il Legale Rappresentante pro tempore è autorizzato ad apportare al presente verbale e all'allegato statuto le correzioni o le integrazioni formali che fossero eventualmente richieste dal Registro delle Imprese in sede di deposito ed iscrizione della presente delibera, ovvero proporre eventuali ricorsi e gravami ai sensi degli articoli 2189 e 2192 del Codice Civile;

Le spese del presente atto, inerenti e conseguenti, sono a carico della Società come il comparente dichiara.

Ai fini del trattamento tributario del presente atto, si richiede l'applicazione dell'art. 19 Tabella Allegato "B" del D.P.R. 26 ottobre 1972 n.642, portante esenzione dall'imposta di bollo.

Null'altro essendovi da deliberare di quanto all'ordine del giorno e nessuno dei presenti chiedendo la parola, il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa la presente assemblea essendo le ore ventitrè e trenta.

E richiesto io Notaio ho ricevuto il presente verbale scritto parte di mia mano ed in parte dattiloscritto a sensi di legge da persona di mia fiducia su sette facciate e quanto sino a qui della ottava di due fogli, da me letto in assemblea al comparente che a mia domanda lo approva e, quindi, con me Notaio lo sottoscrive.

F.to Claudio Solari

F.to Federico CATTANEI – NOTAIO

Allegato "B" al repertorio nr. 5721 raccolta nr. 1366

COOPERATIVA SOCIALE ZUCCHERO AMARO

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, SCOPI, OGGETTO SOCIALE

Art. 1 – Denominazione – Norme applicabili

1.1 È costituita una Società Cooperativa Sociale denominata "ZUCCHERO AMARO – Società Cooperativa Sociale" (in appresso "Cooperativa").

1.2 Alla Cooperativa, per quanto non previsto dalla legge 8 novembre 1991 numero 381, dal titolo VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, richiamato l'art. 111 septies delle disposizioni di attuazione del codice civile, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata – sul presupposto del mancato superamento dei limiti fissati dall'art. 2519 cod. civ.

1.3 Il superamento di entrambi i limiti di cui all'art. 2519 cod. civ. determina l'obbligo per l'Organo Amministrativo di convocare, senza indugio, l'assemblea per le necessarie modifiche dello statuto. I soci che non concorrono a tale deliberazione hanno diritto di recesso

Qualora l'assemblea non deliberi entro centoottanta giorni dalla data in cui il superamento dei limiti predetti è stato constatato, la Cooperativa si intende sciolta.

Art. 2 – Sede - Domicilio

2.1 La Cooperativa ha sede in Chiavari (Genova)

2.2. La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo dello stesso Comune con semplice decisione dell'Organo Amministrativo che è abilitato alle dichiarazioni conseguenti all'ufficio del Registro delle Imprese.

2.3. Con delibera dell'Assemblea possono essere istituite o soppresse sedi secondarie, sia in Italia che all'estero. La relativa delibera comporta modifica del presente Statuto.

2.4 Con delibera dell'Organo Amministrativo possono essere istituite o soppresse unità operative diverse dalla sede secondaria, quali filiali, succursali, agenzie o uffici di rappresentanza, in Italia e all'estero.

2.5 Il domicilio e la sede dei soci in tutti i rapporti con la Cooperativa sono quelli risultanti dal libro dei soci. Il socio è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati previsti dal presente Statuto.

2.6 Su delibera dell'Organo Amministrativo, la Cooperativa potrà aderire ad altri organismi anche cooperativi che svolgono attività o servizi connessi agli scopi statutari, nonché partecipare a consorzi.

2.7 Su delibera del Consiglio di Amministrazione potrà aderire ad associazioni di rappresentanza riconosciute dal movimento cooperativo.

Art. 3 - Durata

3.1 La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere ulteriormente prorogata salvo il diritto di recesso per i soci che non hanno concorso alla approvazione della relativa deliberazione, o sciolta anticipatamente, con deliberazione dell'Assemblea

Art. 4 - Scopo

4.1 La Cooperativa non ha fini di lucro ed è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata, e secondo il principio della parità di trattamento nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici.

La Cooperativa opera ispirandosi ai principi della mutualità disciplinati dal codice civile e dalle altre leggi vigenti in materia, nonché agli altri principi che sono alla base del movimento cooperativo internazionale, quali la democrazia, la solidarietà, lo spirito di comunità ed eguaglianza.

Essa ha lo scopo principale di perseguire, ai sensi della legge 8 novembre 1991 numero 381, l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione di servizi rientranti nella previsione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) della suddetta legge.

A tal proposito la cooperativa individua nella effettiva affermazione dei "diritti universali della persona umana", così come descritti nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite in data 10.12.1948, il contenuto privilegiato dello scopo generale della comunità alla promozione umana; in virtù del

ruolo che l'economia ha assunto all'interno della società contemporanea, saranno considerati in modo speciale i diritti economici e sociali contenuti nella medesima "dichiarazione". In questa prospettiva, particolare attenzione sarà rivolta alle categorie più deboli che trovano maggior ostacolo a causa delle condizioni economiche e sociali, al grado di istruzione e ad altre situazioni di difficoltà sociale

4.2 In particolare la cooperativa si propone di operare in conformità ai principi ispiratori del movimento internazionale denominato "commercio equo e solidale" (Fair Trade), come precisati dalla "carta dei criteri" approvata dall'Assemblea nazionale delle organizzazioni di commercio equo e solidale

I Soci della Cooperativa si propongono di realizzare i seguenti scopi:

- la crescita sociale, culturale, economica e tecnologica dei popoli, senza distinzione di sesso, razza, religione, ideologia politica, con riferimento particolare ai soggetti produttori economicamente più deboli quali contadini, artigiani, piccoli imprenditori operanti nei paesi poveri, avendo come presupposti la solidarietà ed il rispetto dei tempi e dei modi di sviluppo di questi;
- la salvaguardia e la valorizzazione dei patrimoni sociali, culturali, naturali delle popolazioni di tutti i paesi, con riferimento particolare a quelli impoveriti;
- la promozione di azioni sociali ed economiche che tendano ad eliminare tutte le forme di sfruttamento attualmente esistenti nel rapporto tra paesi ricchi e paesi impoveriti;
- lo sviluppo nel nostro paese di una cultura ed una sensibilità verso criteri di consumo critico e consapevole, che mirino inoltre alla salvaguardia della natura e delle sue risorse e alla difesa della salute, e che abbiano come presupposti il riciclo e il riutilizzo delle materie prime e non il loro esasperato consumo;
- la promozione del valore sociale e culturale dei prodotti agricoli e artigianali locali e di iniziative di sostegno a dette produzioni
- la promozione del valore della soluzione non violenta dei conflitti e della educazione alla pace
- la più ampia ricerca dell'interesse generale della comunità umana attraverso l'integrazione sociale dei cittadini, in particolare sostenendo il diritto individuale a trovare realizzazione nel mondo del lavoro;
- la promozione dello spirito cooperativistico e lo sviluppo della cooperazione attraverso la partecipazione a cooperative e a consorzi di cooperative;
- fornire ai propri soci occasioni di lavoro e continuità di occupazione alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali
- fornire ai propri soci opportunità di usufruire di servizi a condizioni vantaggiose
- fornire ai propri soci la possibilità di concrete azioni di solidarietà nei confronti dei soggetti svantaggiati ed economicamente più deboli
- il miglioramento delle condizioni economiche, sociali, culturali e morali dei soci

Art. 5 – Attività e Finanziamenti

5.1 Per il raggiungimento delle finalità di cui all'Art. 4, in sintonia con i criteri in esso esposti, la Cooperativa potrà svolgere:

a) attività di servizi socio-educativi avviate allo scopo di favorire, presso il più ampio pubblico, l'educazione al consumo critico, alla salvaguardia dell'ambiente, al riutilizzo delle materie, alla valorizzazione delle culture locali specie dei paesi poveri, alla conoscenza e all'acquisto dei relativi prodotti fra i quali si citano quelli del commercio equo e solidale, i prodotti realizzati da soggetti economicamente deboli e/o socialmente svantaggiati, i prodotti biologici, i prodotti dell'economia locale, i prodotti che derivano dal riutilizzo delle materie

b) gestione delle Botteghe del Mondo, luoghi di promozione e diffusione di iniziative di economia solidale;

c) gestione di attività culturali ed educative, di ricerca, di sensibilizzazione e di promozione, svolte anche tramite l'organizzazione di seminari, corsi di formazione professionale, sociale e culturale e di aggiornamento, mostre, convegni, concerti, spettacoli, nonché la realizzazione di opere televisive o comunque multimediali che possano incentivare la diffusione fra i soci e i terzi delle più ampie conoscenze riguardanti:

- il commercio equo e solidale

- la finanza etica

- i produttori, la loro organizzazione, la realtà sociale dei paesi di origine, e più in generale dei paesi economicamente svantaggiati

- le caratteristiche e la tecnica produttiva dei beni

- i soggetti economici finalizzati al recupero di situazioni di disagio ed emarginazione

- il corretto rapporto essere umano-ambiente

- il turismo responsabile

- tutte le altre materie ricomprese negli scopi della cooperativa

d) organizzazione di corsi di formazione professionale, sociale e culturale, anche in collegamento con enti pubblici ed enti privati, per incentivare la competenza tecnica dei propri soci ma anche di terzi, soprattutto minori, nelle materie ricomprese negli scopi della cooperativa

e) nelle materie attinenti lo scopo sociale e al fine di favorire la diffusione dei principi sopra elencati, potrà essere svolta attività di distribuzione di materiale informativo vario, pubblicazione, a mezzo stampa (con esclusione dei quotidiani) e/o supporti multimediali e/o tramite tecnologie informatiche e telematiche, nonché di realizzazione di siti Internet/Intranet

f) gestione di servizi di informazione al pubblico in materie attinenti lo scopo sociale, svolti con o senza ausilio di apparecchiature informatiche, telematiche, multimediali

g) solo con le finalità descritte sopra, la cooperativa potrà svolgere attività di commercio al dettaglio e/o all'ingrosso in tutte le forme consentite, dirette od indirette, che favoriscano la diffusione presso il pubblico dei prodotti citati alla lettera a), quale mezzo immediato e concreto per sostenere progetti di vita e di sviluppo e per operare azioni concrete di solidarietà verso i soggetti economicamente più deboli e socialmente svantaggiati

h) gestione di spacci del commercio equo e solidale, di titolarità propria e/o di associazioni o enti senza scopo di lucro, con attività di vendita riservata ai soci di dette associazioni od enti, quali strumenti per consentire azioni concrete di solidarietà

i) promozione e gestione di centri di aggregazione sociale, educativa, culturale, ricreativa e simili, eventualmente con annessi pubblici esercizi per

la somministrazione di alimenti e bevande, sale di ritrovo e di ricreazione che accrescano il benessere, la salute e il grado di integrazione sociale dei propri soci, delle loro famiglie e della comunità in genere e utilizzino i prodotti sopra citati alla lettera a)

j) organizzazione di giochi per bimbi ed intrattenimento e di altre attività ludico-educative, volti a favorire la diffusione delle tematiche relative allo scopo sociale

k) sostegno di specifici progetti di solidarietà a favore di situazioni svantaggiate

l) promozione e gestione di iniziative di turismo responsabile, quale mezzo per diffondere presso i soci e i terzi la conoscenza diretta dei progetti sostenuti nei paesi economicamente più deboli

m) offerta ai propri soci di opportunità fruire di servizi rientranti nelle categorie sopra elencate a condizioni vantaggiose ma soprattutto consentendo loro la possibilità di concrete azioni di solidarietà nei confronti dei soggetti svantaggiati ed economicamente più deboli

n) promozione della forma di distribuzione commerciale ispirata ai valori sociali del Commercio Equo e Solidale e gestione in proprio e/o tramite intermediari di canali di scambio commerciale fra Paesi impoveriti e Paesi industrializzati, che consentano ai soci e/o ai terzi consumatori un rapporto il più possibile diretto con gruppi associati di produttori svantaggiati di aree marginali del mondo volto a permettere ai primi di fruire dei prodotti ed ai secondi di accedere al mercato a condizioni eque, nel rispetto delle "Organizzazione Internazionale del Lavoro" (OIL) e della "Carta Italiana del Commercio Equo e Solidale"

o) assunzione di servizi e attività nel campo socio assistenziale, educativo e della solidarietà sociale, con particolare riferimento ai settori suindicati, per la creazione di occasioni di lavoro a favore dei soci

5.2 Ai sensi dell'art. 2521 2° comma cod. civ., la Cooperativa può operare e svolgere la propria attività anche con terzi.

5.3 Per lo svolgimento delle proprie attività la Cooperativa potrà provvedere ad istituire o gestire idonei spazi, aziende, stabilimenti; ad acquistare o prendere in affitto aree, fondi, immobili, officine, macchinari e quant'altro necessario; assumere concessione in appalto di lavori, servizi, forniture dallo Stato, da Enti Pubblici e da privati; assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma in imprese, specie se svolgono attività analoghe od accessorie all'attività sociale; compiere ogni altra attività ed operazione di natura commerciale, amministrativa e finanziaria, mobiliare ed immobiliare, connessa all'oggetto ed allo scopo sociale o che comunque ne integri ed agevoli la realizzazione.

La Cooperativa può partecipare ai pubblici appalti secondo le modalità di legge.

5.4 La Cooperativa potrà, per l'attuazione dei propri scopi, partecipare ad altre società aventi scopi analoghi od affini.

5.5 Poiché le finalità della Cooperativa sono principalmente orientate al sostegno dei soggetti deboli dei paesi impoveriti, nello spirito e secondo i principi del "commercio equo e solidale", ed essendo il principio della mutualità tra i soci realizzato anche attraverso benefici non di carattere economico, i soci della Cooperativa ammettono che la Cooperativa possa utilizzare, in qualsiasi sua attività, il lavoro volontario di persone anche non

socie, purché dichiarino di condividere i principi e le finalità del “commercio equo e solidale”.

Le modalità di impiego di personale volontario sono definite dall'Organo Amministrativo

Per la realizzazione degli scopi sociali la Cooperativa si potrà avvalere di varie fonti di finanziamento, tra cui a titolo esemplificativo: prestiti previsti dalle leggi dello Stato e della Regione; sovvenzioni e contributi anche a fondo perduto pubblici e privati; anticipazioni infruttifere, eventuali sottoscrizioni a fondo perduto da parte di soci e prestiti fruttiferi disciplinati da apposito regolamento proposto dal Organo Amministrativo ed approvato dall'Assemblea; credito ordinario; eventuali proventi di iniziative per la divulgazione degli scopi della Cooperativa; lasciti, eredità, donazioni ed elargizioni; compartecipazioni in qualità di socio di Società per Azioni costituite da Comuni, Province, Regioni ed in genere Enti Pubblici di cui alla legge 142-8/6/1990; ricorso al prestito sociale come da regolamento interno e nei limiti delle leggi vigenti.

5.6 Per agevolare il conseguimento dello scopo e la realizzazione dell'oggetto sociale, la Cooperativa potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale.

A tale scopo formulerà programmi pluriennali di sviluppo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

5.7 Per favorire e stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio fra i soci, la Cooperativa potrà istituire una sezione di deposito a risparmio, raccogliendo finanziamenti esclusivamente dai soci anche infruttiferi di interesse, disciplinata da apposito regolamento approvato dall'Assemblea ed effettuata ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. E' vietata la raccolta di risparmio tra il pubblico. Tale attività avverrà conformemente alle norme vigenti, con particolare riferimento al D.LGS. 385 - 1/9/1993 ed alla circolare CICR del 3/3/1994 ed eventuali modifiche.

5.8 Con deliberazione dell'assemblea la Cooperativa, ai sensi dell'art. 2526 c. 4c.c., può emettere strumenti finanziari privi dei diritti di amministrazione, da offrire in sottoscrizione solo a investitori qualificati. In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le modalità di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso .

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

TITOLO II

SOCI

Art. 6 – Requisiti e categorie dei soci

6.1 Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito per legge.

6.2 Possono essere soci tutti coloro che, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, hanno compiuto il diciottesimo anno di età e s'impegnano all'attuazione ed al raggiungimento degli scopi sociali, e che non svolgano attività contrastanti

e/o concorrenziali con quelle esercitate dalla Cooperativa (salvo quanto previsto al successivo articolo 6.3 per applicazione di norme di legge)

6.3 In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini.

Resta comunque salva la possibilità di adottare diversa deliberazione in merito, da parte dell'Organo Amministrativo, assunta in conformità alle leggi speciali in materia di cooperazione di lavoro.

Parimenti, previa autorizzazione dell'Organo Amministrativo, ciascun Socio lavoratore (retribuito o volontario) nei limiti delle norme di legge e del regolamento interno può svolgere attività di lavoro analogo o affine anche presso terzi.

6.4 I Soci Cooperatori possono essere suddivisi in distinte categorie

Soci fruitori – utenti dei servizi e dei prodotti commercializzati dalla Cooperativa, il cui coinvolgimento nella vita sociale attiene al godimento dei beni e servizi forniti anche indirettamente (esemplificativamente: genitori di ragazzi minorenni interessati alle attività educative)

Soci lavoratori retribuiti – che prestano la propria attività lavorativa a favore della Cooperativa, secondo le scelte e le modalità del lavoro decise dagli stessi così come previsto dalla legge 142/01 e normato da apposito regolamento interno.

Soci volontari - che prestano gratuitamente la propria attività a favore della Cooperativa in conformità a quanto previsto dalla legge 8 novembre 1991 numero 381, in numero non superiore alla metà dei soci, iscritti ad apposita sezione del libro dei soci

6.5 Possono essere soci anche le persone giuridiche, enti organismi pubblici e privati nei cui statuti siano previste finalità non in contrasto con quelle espresse dalla Cooperativa, e che intendano partecipare per favorire l'attività della Cooperativa.

6.6 Non possono essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati e chi abbia comunque interessi contrastanti con quelli della Cooperativa.

6.7 Possono essere ammessi a soci elementi tecnici ed amministrativi, nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della Cooperativa.

6.8 Possono altresì essere ammessi anche soci sovventori, sia persone fisiche sia giuridiche, nei limiti previsti dalla legge, che apportino capitale destinato alla costituzione degli specifici fondi previsti dal precedente art.5.6 volti all'attuazione di programmi di sviluppo aziendale.

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote trasferibili del valore di Euro =500,00= ciascuna.

Salvo che sia diversamente disposto dalla decisione dei soci in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con decisione dei soci che devono stabilire:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari ;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, spettano voti secondo quanto disposto dall'articolo 25.2 infra.

I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.

La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile , ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dalla decisione dei soci in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

Art. 7 – Ammissione dei Soci

7.1 Per diventare socio occorre presentare domanda all'Organo Amministrativo obbligandosi all'osservanza dell'atto costitutivo e dello statuto, specificando:

- nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza, oppure denominazione e sede della società od ente;
- codice fiscale;
- dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente lo statuto della Cooperativa, nonché gli eventuali regolamenti approvati e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- la espressa dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta nell'art. 38 del presente statuto
- ammontare della quota che si intende sottoscrivere;
- categoria di soci a cui si richiede di essere iscritto;
- ulteriori informazioni richieste dall'Organo Amministrativo

7.2 La domanda di ammissione da parte di ente o persona giuridica dovrà contenere, oltre ai documenti sopra elencati, copia dello statuto e delibera di autorizzazione con indicazione della persona fisica designata a rappresentare l'Ente o persona giuridica.

Art. 8

8.1 Sull'accoglimento della domanda di ammissione a socio decide l'Organo Amministrativo, entro sessanta giorni dalla data di ricezione della domanda, previa verifica dei requisiti sopra previsti e tenuto conto di un periodo di osservazione svolto dall'aspirante socio, collaborando attivamente con la Cooperativa per il raggiungimento degli scopi sociali.

8.2 L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente **art. 7**, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo Amministrativo, sul libro dei soci.

L'Organo amministrativo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo Amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronuncino i soci in assemblea.

L'Organo Amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

8.3 nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici deve essere rispettato il principio di parità di trattamento

Art. 9- Obblighi dei Soci

9.1 I soci sono obbligati:

- al versamento della quota sottoscritta;
- al versamento dell'eventuale sovrapprezzo determinato dalla decisione dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo Amministrativo;
- al versamento dell'eventuale tassa di ammissione, a fondo perduto e acquisita alla riserva legale, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione, da determinarsi dall'Organo Amministrativo per ciascun esercizio sociale;
- all'osservanza del presente statuto, dei Regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- al perseguimento degli scopi sociali partecipando effettivamente all'attività sociale, in relazione alle categorie di appartenenza, nelle forme e nei modi stabiliti in apposito regolamento approvato dall'Assemblea su proposta dell'Organo Amministrativo.

Art. 10 – Perdita della qualità di socio

10.1 La qualità di socio si perde

1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 11 Recesso

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto può recedere il socio :

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli

scopi sociali.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Cooperativa.

Il recesso non può essere parziale.

L'Organo Amministrativo deve esaminarla, entro 60 giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo Amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio arbitrale con le modalità previste all'art. 38.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Cooperativa, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo Amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda .

Art. 12 – Decesso del Socio

In caso di decesso del socio, agli eredi spetta unicamente il diritto di rimborso delle quote e relative rivalutazioni

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nonché dei prestiti sociali, nella misura e con le modalità di cui al successivo articolo 15

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Cooperativa.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Gli eredi o legatari provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Cooperativa subentrano nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui ai precedenti art. 7 e 8. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'art. 15.

In caso di pluralità di eredi o legatari, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la Cooperativa consenta la divisione. La Cooperativa esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste dagli articoli 7 e 8

In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'art. 15.

Art. 13 – Esclusione del Socio

Oltre che nei casi previsti dall'art 2533 Codice Civile, può essere escluso il socio che:

- a) non si trovi più in condizione, per motivi oggettivi o soggettivi, di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali;
- b) abbia perduto i requisiti per l'ammissione

- c) venga meno al comune intento di perseguire gli scopi sociali, non osservando le disposizioni statutarie e le deliberazioni dell'Assemblea e dell'Organo Amministrativo;
- d) svolga attività contrastante con gli interessi della Cooperativa e/o la danneggi materialmente;
- e) svolga o tenti di svolgere in proprio attività in concorrenza con la Cooperativa, che non sia autorizzata a norma dell'articolo 6.3
- f.) senza giustificato motivo non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso la Cooperativa, o si renda moroso nel pagamento delle quote sottoscritte; in questi casi il socio moroso deve essere invitato a mezzo di lettera raccomandata a mettersi in regola con i pagamenti e l'esclusione può aver luogo soltanto trascorsi sessanta giorni da detto invito e sempre che il socio si mantenga inadempiente.

Spetta all' Organo Amministrativo constatare se ricorrono i motivi che a norma della legge e del presente statuto, legittimino l'esclusione

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio arbitrale ai sensi dell'art. 38, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Art. 14 – Sospensione dell'efficacia della delibera di recesso o esclusione

Nel caso di presentazione del ricorso di cui ai precedenti articoli 11 e 13 l'efficacia della delibera che nega i motivi di recesso o accerta la causa di esclusione del socio eresta sospesa sino alla decisione del Collegio Arbitrale.

Art. 15 – Rimborso della quota al socio receduto o escluso

15.1 I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 19, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3 del codice civile.

Il socio receduto o escluso ha diritto al rimborso delle altre somme versate a titolo di prestito.

Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi o legatari del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo Amministrativo alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 2533 nr. 2 cod. civ. e nell'art. 13,

lettere d), e) ed f) oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.

In ogni caso la Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.

15.2 Il socio che cessa di far parte della Cooperativa risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Cooperativa, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto .

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Cooperativa gli eredi del socio defunto. I soci che cessano di fare parte della Cooperativa rispondono, per due anni dal giorno in cui il recesso, l'esclusione o la cessione delle quote si è verificato, verso la Cooperativa per il pagamento delle quote sottoscritte e non versate per le obbligazioni assunte dalla Cooperativa fino al giorno in cui la cessazione della qualità di socio si è verificata.

TITOLO III

PATRIMONIO SOCIALE

Art. 16.

16.1 Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote, ciascuna di valore nominale non inferiore né superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti detenute dai soci cooperatori;
- b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale
- c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 9;
- d) dalla riserva legale;
- e) da eventuali fondi di riserva straordinari;
- f) da somme accantonate a riserva indivisibile ai sensi e per gli effetti di legge;
- g) da ogni altro fondo e accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o oneri futuri o investimenti;
- h) dal fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale a norma di legge (legge 31 gennaio 1992 nr. 59 e successive emanate e/o emanande)
- i) da qualunque liberalità che pervenisse alla Cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

Le riserve, fondi e patrimonio di cui ai punti d), e), f), g), h) e i) sono indivisibili e non possono essere distribuiti fra i soci cooperatori durante la vita sociale, né all'atto dello scioglimento della Cooperativa.

16.2 Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Cooperativa senza l'autorizzazione degli Amministratori.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione agli Amministratori con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art. 7

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato.

Contro il diniego il socio entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Collegio Arbitrale.

Art. 17 – Versamento delle quote

17.1 Il versamento delle quote sottoscritte dovrà essere effettuato in un'unica soluzione all'atto della sottoscrizione, oppure per la restante quota secondo le modalità stabilite dall' Organo Amministrativo.

17.2 Le quote sono sempre nominative.

17.3 Le quote si considerano vincolate a favore della Cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggono con la medesima.

TITOLO IV

BILANCIO; RELAZIONI DEGLI AMMINISTRATORI;

DESTINAZIONE DELLE ECCEDEXENZE ATTIVE DI BILANCIO

Art. 18

18.1 L'esercizio va dal primo gennaio al trentun dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l' Organo Amministrativo provvede alla redazione del bilancio ai sensi di legge.

18.2 Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Cooperativa, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

Il bilancio con relativa documentazione informativa deve essere reso disponibile ai soci almeno dieci giorni prima della data dell'Assemblea.

18.3 Ai sensi dell'art. 2425 cod. civ., gli amministratori e i sindaci della Cooperativa, se nominati, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, debbono – nelle relazioni previste dagli articoli 2428 e 2429 cod. civ. o in difetto nella nota integrativa indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico

Art. 19 - Destinazione utili.

19.1 La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni, nei termini di cui infra e, successivamente, sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quanto previsto dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59 e successive norme emanate e/o emanande, nella misura prevista dalla legge pro tempore vigente;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previste dalla legge pro tempore vigente;

d) ad eventuali dividendi distribuiti in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

19.2. La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

La decisione dei soci può altresì determinare che l'intero utile venga destinato al fondo di riserva legale, al netto della quota di cui al precedente articolo 19.1 b)

La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.

Le decisioni dei soci possono sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente .

19.3 L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

I soci, in sede di approvazione del bilancio, deliberano sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;
- emissione di quote di sovvenzione.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

19.4 Rientra tra gli scopi mutualistici ed assistenziali anche l'erogazione di somme ad altre cooperative e/o associazioni prive di finalità di lucro aventi scopi uguali e/o simili a quelli della Cooperativa.

TITOLO V

ORGANI SOCIALI

Art. 20

Sono organi della Cooperativa:

l'Assemblea dei soci;

l' Organo Amministrativo;

il Presidente;

il o i Vicepresidente/i;

il Collegio Sindacale o il Revisore, quando obbligatori o nominati

Art. 21 – Decisioni dei Soci – Assemblea

Le decisioni dei Soci sono adottate in assemblea.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci con delibera assembleare

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina dell'Organo amministrativo;
- c) l'eventuale nomina del Collegio Sindacale o del Revisore;
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione degli scopi e dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

- f) l'approvazione dei regolamenti interni previsti dal presente statuto;
- g) le delibere sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- h) le delibere sullo scioglimento anticipato o sulla proroga della Cooperativa, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori, sulla revoca della liquidazione
- i) le delibere in ordine alla trasformazione, fusione o scissione della Cooperativa
- j) le delibere su tutti gli altri oggetti riservati alla competenza dell'assemblea dal presente statuto e dalla legge

Art. 22

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione, quando sia presente o rappresentata almeno la maggioranza assoluta dei soci; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati nell'adunanza; il tutto salvo quanto infra stabilito

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati nelle adunanze, salvo quanto infra stabilito. Le stesse maggioranze si applicano per l'approvazione dei regolamenti interni previsti dalla legge e dal presente statuto.

Quando si tratti di deliberare sullo scioglimento anticipato o sul cambiamento dello scopo e dell'oggetto sociale, l'Assemblea, per essere valida, deve essere costituita in prima quanto in seconda convocazione da almeno i tre quinti dei soci, e le deliberazioni relative devono essere prese da tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti attribuiti a tutti i soci.

I soci che non hanno concorso alla deliberazione di scioglimento anticipato o cambiamento dello scopo o dell'oggetto sociale hanno diritto di recesso, a norma di legge e di quanto disposto dall'articolo 11.

Art. 23

L'Assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo e/o dal Presidente e/o dal Vicepresidente, quante volte lo riterranno opportuno anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in territorio italiano.

L'Assemblea può essere convocata anche su richiesta dei soci, a condizione che la richiesta sia presentata per iscritto da almeno **un decimo** dei soci aventi diritto al voto, oppure dal Collegio Sindacale, se nominato.

L'Assemblea deve essere convocata entro trenta giorni dalla richiesta avanzata.

Art. 24

24.1 La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R., lettera controfirmata per ricevuta, telefax o messaggio di posta elettronica (negli ultimi due casi, ai numeri e indirizzi indicati nel libro dei soci), inviata (o consegnata) **8 giorni** prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo della riunione – che si potrà tenere presso la sede sociale o altrove purché in Italia -, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

24.2. In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, e tutti i componenti dell'Organo Amministrativo, tutti i Sindaci effettivi, se nominati, sono presenti o informati della riunione.

Ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato, nei termini di legge.

Affinché la riunione sia validamente costituita, i componenti dell'Organo

Amministrativo, e i Sindaci effettivi, se nominati, qualora siano assenti devono rilasciare apposita dichiarazione, in qualunque forma ed in qualunque modo comunicata alla Cooperativa, in cui dichiarino di essere informati della riunione e di non opporsi alla trattazione degli argomenti indicati all'ordine del giorno.

Art. 25

25.1 Nell'assemblea hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nel versamento della quota sottoscritta.

25.2 Ogni socio ha diritto ad un solo voto, qualunque sia l'importo della quota posseduta.

Anche i soci persona giuridica ed i soci sovventori hanno diritto ad un solo voto.

I voti complessivamente attribuiti ai soci sovventori non possono in ogni caso superare un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

25.3 In caso di impedimento i soci possono farsi rappresentare nell'assemblea mediante delega scritta conferita soltanto ad altri soci appartenenti alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non siano amministratori, sindaci o dipendenti della Cooperativa

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Ciascun socio non può rappresentare più di un altro socio.

Le deleghe devono essere menzionate nel verbale dell'assemblea o in un foglio presenze allegato e conservate fra gli atti sociali.

Art. 26 – Svolgimento delle adunanze

26.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci in sua assenza o impedimento.

Quando questi non sia presente, il presidente viene eletto dall'Assemblea.

L'assemblea nomina un segretario che può essere anche un non socio. Le modalità delle votazioni sono stabilite dall'assemblea.

26.2 Le Deliberazioni devono risultare dal verbale sottoscritto dal presidente o dal segretario: nei casi di legge o quando il presidente lo reputi opportuno, il verbale dell'assemblea deve essere redatto da un notaio.

Anche il verbale redatto dal notaio deve essere trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea.

Art. 27 – Organo Amministrativo

27.1 La Cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione.

Art. 28 – Consiglio di Amministrazione

28.1 Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre a nove membri eletti dall'Assemblea dei soci, che ne determina il numero.

Soci sovventori o mandatari di soci persone giuridiche possono essere nominati amministratori.

La maggioranza degli amministratori deve essere comunque costituita dai Soci Cooperatori.

28.2 Il Consiglio di Amministrazione, nella prima riunione, elegge scegliendolo tra i propri membri il Presidente, e può eleggere sempre fra i propri membri uno o più Vicepresidenti, che sostituiscono il presidente in caso di assenza o impedimento per lo svolgimento dei compiti previsti dalla legge e dal presente statuto.

Funge da segretario del consiglio un consigliere oppure persona appositamente delegata dal presidente, che può essere anche un non socio.

28.3 La durata delle cariche è determinata in tre esercizi, e gli amministratori scadono alla data dell'assemblea che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Gli amministratori sono rieleggibili. Eventuali limiti alla rinnovabilità dei mandati potranno essere stabiliti per regolamento approvato dall'assemblea.

Art. 29

29.1 Gli amministratori sono dispensati dal prestare cauzione e non ricevono compensi, salvo che l'assemblea non deliberi diversamente.

Ad essi spetta comunque il rimborso delle spese sostenute per conto della Cooperativa nell'esercizio delle loro mansioni.

29.2 La remunerazione di amministratori investiti di particolari incarichi è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale se nominato.

Art. 30

30.1 Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Cooperativa, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge e dal presente statuto.

Tuttavia per le compravendite immobiliari sociali sarà necessaria la preventiva deliberazione dell'assemblea.

30.2 Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie non delegabili ai sensi dell'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

30.3 Gli organi delegati, con la periodicità o nei casi di legge, devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, può istituire comitati tecnici, stabilendone la composizione, le attribuzioni e gli eventuali compensi.

Art. 31 - Rappresentanza

31.1 La rappresentanza legale della Cooperativa spetta, anche in giudizio, al Presidente e in caso di assenza o impedimento al Vicepresidente,

31.2 L'Organo Amministrativo ha la facoltà di conferire ad uno o più amministratori la rappresentanza della Cooperativa, da esercitarsi sia singolarmente che congiuntamente nei limiti dei poteri conferiti. Potranno essere nominati procuratori speciali ad negotia con limitati poteri di rappresentanza.

Art. 32 – Riunioni del Consiglio di Amministrazione

32.1 Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte che egli lo ritenga utile oppure quando ne sia fatta domanda motivata da almeno un terzo dei Consiglieri o dal Collegio Sindacale, se esistente.

La convocazione è fatta nei modi ritenuti più opportuni in modo che i consiglieri ed i sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri presenti.

32.2 E' ammessa altresì la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano con la modalità della audio-video e tele conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

32.3 Il consigliere personalmente interessato nelle questioni che si discutono deve astenersi dal partecipare alle deliberazioni.

32.4 A parità di voti dopo un supplemento di discussione si procede ad una nuova votazione. Nel caso permanga la parità, prevale la parte a cui afferisce il voto del Presidente.

32.5 Le copie e gli estratti del verbale fanno piena prova se firmati dal presidente e dal segretario.

32.6 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono aperte ai soci, salvo diversa deliberazione del Consiglio.

Il Presidente, anche su proposta di un consigliere, ha la facoltà di invitare ai lavori del Consiglio anche persone che non facciano parte della Cooperativa in qualità di relatori e di uditori esterni.

Art. 33 – Deliberazioni per consenso scritto

33.1 Quando è costituito un Consiglio di Amministrazione e salvo che l'adozione del metodo collegiale non sia espressamente richiesta da uno o più consiglieri, i membri del Consiglio di Amministrazione possono altresì esprimere le loro determinazioni mediante consenso reso per iscritto.

Ove il metodo decisionale sia formato con il consenso scritto dei consiglieri di amministrazione, la decisione è da intendersi formata quando il consenso ad una specifica decisione espressa per iscritto pervenga, con ogni mezzo di comunicazione compreso il telefax o la posta elettronica, presso la sede sociale da parte di tanti consiglieri che ne rappresentino la maggioranza richiesta secondo quanto previsto dall'Articolo 32 **del presente Statuto**.

La specifica decisione è preventivamente comunicata agli amministratori in forma scritta su supporto cartaceo o magnetico con l'apposizione della firma in originale o in forma digitale.

Ai fini della formazione della maggioranza richiesta si considerano validi i consensi pervenuti nel periodo di 10 giorni dalla richiesta di decisione su ogni specifica materia.

Ove sia raggiunta la maggioranza richiesta, la decisione così formata deve essere comunicata, con ogni mezzo di comunicazione compreso telefax o posta elettronica, a tutti gli amministratori, ai sindaci e al revisore contabile se esistenti, e deve essere tempestivamente trascritta a cura dell'organo amministrativo nel libro delle decisioni degli amministratori come previsto dall'art. 2478 c.c., avendo cura di indicare:

- la data in cui la decisione si è formata;
- l'identità dei votanti;
- l'identificazione degli amministratori favorevoli, astenuti e dissenzienti;
- le dichiarazioni relative alla decisione adottata, quando richiesto dagli amministratori.

Tutta la documentazione descritta ai precedenti punti del presente articolo va conservata in allegato nel libro delle decisioni degli amministratori.

Art. 34 – Sostituzione di amministratori

34.1 Se nel corso dell'esercizio sociale vengono a mancare uno o più amministratori, ma non la maggioranza, quelli rimasti in carica possono provvedere, se lo ritengono opportuno, alla loro sostituzione con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, se esistente.

Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea.

Art. 35

35.1 Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda all'integrale rinnovo del Consiglio di Amministrazione che in tali circostanze deve intendersi completamente dimissionato.

Art. 36 COLLEGIO SINDACALE - REVISORE

36.1 Il Collegio Sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato con decisione dei soci, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'assemblea.

Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'assemblea.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica, e sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dalla decisione dei soci all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

36.2 Il Collegio Sindacale, nei casi in cui è obbligatorio per legge o sia così determinato dai soci all'atto della nomina, oltre ai compiti stabiliti dalla legge in materia di società per azioni e a responsabilità limitata, esercita anche il controllo contabile ed è quindi integralmente composto da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

36.3 Le adunanze del collegio sindacale possono altresì tenersi con la modalità delle audio-video conferenza e tele conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti, la riunione del collegio sindacale si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

Art. 37

Quando la nomina del collegio sindacale non è obbligatoria, ai sensi dell'art. 2477, co. 1 c.c., i Soci possono nominare un Revisore iscritto nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia, con funzioni di controllo legale dei conti.

Art. 38 – Controversie Sociali

38.1. Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui infra, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Cooperativa che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) le controversie relative alla validità delle decisioni degli organi sociali, comprese quelle di recesso ed esclusione dei soci
- c) le controversie promossa da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o

nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci e si estende alle contestazioni relative alla mancata accettazione della domanda di adesione. L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

38.2. Gli Arbitri sono in numero di:

a) uno, per le controversie di valore fino ad Euro =50.000,00= (cinquantamila/00).

Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile;

b) tre, per le altre controversie.

Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti giuridici o giuridico-economici di settore e sono nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è comunicata alla Cooperativa, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.

Gli Arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dall'art. 36 D.Lgs. n. 5/03 i soci possono convenire di autorizzare gli Arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.

Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D.Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

38.3. Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Cooperativa o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

TITOLO VI

REQUISITI MUTUALISTICI, SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 39 – Requisiti mutualistici

39.1 In ragione della qualità di cooperativa a mutualità prevalente che la società intende assumere e mantenere, si ribadisce che la stessa: non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni

postali fruttiferi, aumentati di 2 punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori

dovrà devolvere, in caso di scioglimento, l'intero patrimonio dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Art. 40 – Scioglimento e Liquidazione

40.1 La Cooperativa si intende sciolta di diritto nei casi previsti dal codice civile e dal presente statuto.

40.2 In caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione, dedotti i dividendi eventualmente maturati e disponibili, sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato;
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, a norma di legge.

Art. 41

41.1.In caso di scioglimento della Cooperativa, l'assemblea dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra i soci e determinandone i poteri.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 42

42.1. Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Cooperativa ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci.

Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.

42.2. Il rapporto di lavoro cooperativo con i soci verrà disciplinato in apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci.

F.to Claudio Solari

F.to Federico CATTANEI NOTAIO